


TFR

Scegliere **oggi**
pensando al **domani**




in collaborazione con

Posteitaliane



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale



Cara lavoratrice, caro lavoratore

come certamente saprai, dal primo gennaio è entrata in vigore la riforma della Previdenza complementare. Si tratta di una novità importante, nella quale come Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, credo profondamente. Milioni di italiani potranno costruirsi una rendita per integrare la pensione pubblica cui si avrà diritto quando si smetterà di lavorare.

Questa riforma si è resa necessaria in quanto la qualità di vita è aumentata. Le donne e gli uomini vivono fortunatamente più a lungo.

Già nella metà degli anni Novanta, il legislatore si è preoccupato di affrontare il problema. Nel 1996, è cambiato il sistema di calcolo della pensione. Si è passati dal cosiddetto sistema retributivo a quello contributivo, ovvero la pensione pubblica sarà il risultato dei contributi versati.

Con l'introduzione della previdenza complementare, abbiamo voluto prevedere un secondo pilastro; ogni lavoratore che deciderà volontariamente di aderire, potrà – infatti – contare su una pensione integrativa. Aderire alla previdenza complementare, nelle sue varie forme, non è un obbligo, ma un'opportunità in più.

L'argomento è tecnico e complesso, ma riguarda tutti, direttamente o indirettamente.

Per consentire una informazione semplice, ma precisa sulla riforma della Previdenza complementare ed in particolare del Tfr, l'Inps, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, ha realizzato questo inserto.

Leggerlo Ti darà la possibilità di saperne di più, di poter scegliere e di determinare con consapevolezza il Tuo futuro.

Cesare Damiano
Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale

PERCHÉ LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nel nostro Paese negli ultimi decenni si vive meglio e di più. È aumentata di molto la popolazione anziana, mentre nascono meno bambini. Si pagano quindi pensioni a più persone e per più tempo. Per mantenere il sistema previdenziale in equilibrio si sono rese necessarie varie riforme per effetto delle quali le pensioni dei futuri pensionati saranno meno generose rispetto a quelle pagate ai lavoratori andati in pensione nel recente passato. La differenza sarà avvertita in particolare dai lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996, o con pochi anni di servizio a quella data. Un esempio può servire a chiarire la situazione. Consideriamo il caso di tre lavoratrici dipendenti. Tutte iniziano a lavorare a 25 anni e vanno in pensione a 60 anni. Ipotizzando uno stipendio identico, l'unica loro differenza è l'anno di nascita: Adele è nata nel 1950, Beatrice nel 1965 e Chiara nel 1980. Oggi tutte percepiscono un reddito lordo di 20.000 euro. A 60 anni la loro pensione può essere così stimata.

	Adele	Beatrice	Chiara
Sistema di calcolo	Retributivo	Misto	Contributivo
Età / Anno	60 / 2010	60 / 2025	60 / 2040
Ultimo Reddito	€ 20.807	€ 28.005	€ 37.690
Pensione	€ 13.965	€ 16.758	€ 21.346
Rapporto Pensione / Reddito	67%	60%	57%

Note

Tutti i valori sono al lordo della tassazione e depurati dall'effetto dell'inflazione.

Le retribuzioni sono calcolate:

- per il passato, sulla base dell'andamento storico delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
- per il futuro, si immagina la crescita, al netto dell'inflazione, del 2%.

Il tasso di crescita dell'inflazione utilizzato nei calcoli per il futuro è ipotizzato al 2%.

Il tasso di crescita reale del Prodotto Interno Lordo è ipotizzato pari all'1,5% annuo.

I coefficienti di trasformazione applicati alla componente contributiva sono indicati dalla L. 335/95, senza alcun aggiornamento ipotizzato.

Per consentire ai lavoratori di avere, anche durante il periodo del pensionamento, un reddito non troppo diverso da quello avuto durante la vita lavorativa, la legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, si propone di sviluppare un sistema pensionistico basato su due "pilastri": il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali etc.) e assicura la pensione base; il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare il cui fine è di pagare pensioni che si

aggiungono a quelle della previdenza pubblica. **L'adesione a forme pensionistiche complementari sarà fondamentale per garantire agli anziani di domani pensioni di importo adeguato e una vita più serena e tranquilla.**

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La previdenza complementare ha lo scopo di pagare pensioni che si aggiungono a quelle del sistema obbligatorio, in modo da assicurare migliori condizioni di vita ai pensionati. I contributi versati vengono investiti, da gestori specializzati, in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) che producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. La scelta degli investimenti avviene nel rispetto di rigorosi criteri di prudenza che permettono di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi degli iscritti. A vigilare sull'osservanza e il rispetto di tali regole è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip). L'attività della Covip è diretta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. Tutte le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente essere iscritte all'Albo dei Fondi istituito presso la Covip, e devono avere determinati requisiti.

CHI È INTERESSATO DALLA RIFORMA

La nuova normativa si applica nei confronti di:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di lavoro previste dal decreto legislativo 276 del 2003 (riforma Biagi);
- lavoratori autonomi;
- lavoratori professionisti;
- soci lavoratori di società cooperative;
- soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;
- soggetti titolari di reddito diverso da quello da lavoro;
- soggetti fiscalmente a carico di altri perché privi di reddito.

2

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Tfr o liquidazione)

Le fonti di finanziamento della previdenza complementare per un lavoratore dipendente sono rappresentate dal:

- trattamento di fine rapporto;
- contributo del lavoratore;
- contributo del datore di lavoro.

La riforma ha previsto che la contribuzione possa avvenire anche soltanto con il versamento del Tfr.

Il lavoratore può scegliere di versare ulteriori contributi, oltre al Tfr. Gli accordi o i contratti collettivi possono stabilire che, se il lavoratore decide di contribuire non solo con il Tfr, ma con ulteriori somme, il datore di lavoro è obbligato al versamento di un proprio contributo.

Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare il contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha aderito.

CHE COS'È IL TFR

Il Trattamento di fine rapporto o liquidazione è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa che ne determina la cessazione. Si tratta sostanzialmente di una retribuzione differita nel tempo, che matura di anno in anno in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione.

Come si calcola

Il Tfr si determina accantonando, per ciascun anno, una somma pari al 6,91% della retribuzione lorda. Gli importi sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso che viene determinato sommando un coefficiente fisso, pari all'1,5%, ed uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo fissato dall'Istat.

Anticipazioni

Dopo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore dipendente ha la facoltà di chiedere un

3

anticipo sul Tfr, maturato fino a quel momento, nella misura massima del 70%, per spese urgenti rigorosamente documentate (spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche, acquisto prima casa per sé o per i figli).

In caso di decesso del lavoratore, il Tfr accantonato è liquidato al coniuge, ai figli e, se erano a suo carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. In mancanza di tali eredi, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

■ COSA SONO I FONDI PENSIONE

I fondi pensione sono gli organismi che hanno lo scopo di erogare ai lavoratori iscritti una pensione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria.

La normativa prevede che prima dell'adesione, al fine di tutelare gli iscritti e di consentire una scelta meditata e consapevole, debba essere consegnata la documentazione informativa (redatta in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip), riguardante in particolare i costi complessivi connessi alla partecipazione al fondo pensione, le modalità di gestione finanziaria, i rischi connessi all'investimento, i rendimenti conseguiti.

Gli iscritti hanno inoltre il diritto di ricevere informazioni, con periodicità almeno annuale, sull'andamento della gestione complessiva del fondo pensione nonché sull'ammontare della posizione individuale.

I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, PIP di matrice assicurativa, fondi pensione preesistenti.

Fondi negoziali o chiusi

Sono istituiti grazie ad accordi collettivi tra i lavoratori ed i datori di lavoro. Possono rivolgersi ai lavoratori di una intera categoria contrattuale oppure ai lavoratori di una impresa o di un gruppo di imprese o, infine, ai lavoratori di un determinato territorio. Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo.

Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e

per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente pagate da una compagnia di assicurazione. L'attività dei fondi negoziali è regolata dalla Covip, che approva lo statuto del fondo, cioè il documento in cui sono elencate le caratteristiche e le regole di funzionamento.

Fondi aperti

Sono istituiti direttamente da banche, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. L'adesione al fondo aperto può avvenire in forma individuale o anche in forma collettiva, a seguito di accordi collettivi anche aziendali. Il patrimonio del fondo deve essere separato e distinto dall'attività più generale dell'organismo (banca, compagnia di assicurazione o società di gestione del risparmio) che lo promuove. La Covip approva il regolamento dei fondi aperti, cioè il documento che ne contiene le caratteristiche e le regole di funzionamento.

Piani Individuali Pensionistici (PIP o FIP)

Sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. L'adesione avviene solo su base rigorosamente individuale.

Costituiscono patrimonio autonomo e separato dalla restante attività delle compagnie di assicurazione. Anche in questo caso il regolamento è sottoposto all'approvazione della Covip.

Forme pensionistiche preesistenti

Si tratta di fondi pensione che già operavano al momento della entrata in vigore della prima normativa sui fondi pensione. Per questo motivo hanno mantenuto, relativamente ad alcuni aspetti, una disciplina speciale. Anche i fondi pensione preesistenti rientrano nell'ambito della vigilanza esercitata dalla Covip.

DA RICORDARE

di matrice assicurativa ed i fondi preesistenti possono utilizzare la denominazione di “fondi pensione”. Ciò serve a distinguerli dalle polizze vita o da altre forme assicurative che, non avendo una finalità tipicamente ed esclusivamente previdenziale, non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 252 del 2005.

QUANDO SCEGLIERE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL TFR

Tutti i lavoratori dipendenti (con la sola eccezione dei lavoratori domestici), in attività al 31 dicembre 2006, devono effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr **entro il 30 giugno 2007**.

Tutti i lavoratori dipendenti (con la sola eccezione dei lavoratori domestici), assunti dopo il 31 dicembre 2006, devono effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr **entro sei mesi dall’assunzione**.

COME SCEGLIERE

La scelta del lavoratore sulla destinazione del Tfr può essere effettuata in *modo esplicito* oppure in *modo tacito*.

MODALITÀ DI SCELTA ESPLICITA:

Compilazione dei moduli TFR1 o TFR2

Per esercitare la scelta sulla destinazione del Tfr bisogna utilizzare gli appositi moduli (*approvati con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007*).

In particolare i lavoratori dipendenti, già in attività al 31 dicembre 2006, devono **compilare il modello TFR1**, mentre i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006 devono compilare il modello TFR2.

Il modulo deve essere consegnato al lavoratore dal suo datore di lavoro.

Una volta compilato, deve essere restituito al datore di lavoro, il quale è tenuto a rilasciare copia controfirmata per ricevuta.

I modelli TFR1 o TFR2 devono essere utilizzati anche se si sceglie di mantenere il Tfr futuro presso il proprio datore di lavoro.

Le scelte possibili per i lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti possono scegliere tra:

- conferimento del Tfr futuro ad una forma pensionistica complementare;
- mantenimento del Tfr in azienda.

Nel secondo caso, se si lavora presso un’azienda che occupa meno di 50 dipendenti, il Tfr futuro continua ad essere effettivamente accantonato presso l’azienda. Se invece si lavora presso un’azienda con almeno 50 dipendenti il Tfr futuro è trasferito dall’azienda al *Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del Tfr* istituito presso l’Inps. Il Tfr versato a questo fondo sarà amministrato con le identiche modalità con le quali è gestito dal datore di lavoro.

In caso di conferimento esplicito del Tfr futuro ad una forma pensionistica complementare si applicano regole diverse a seconda della situazione del lavoratore.

Lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, non versano Tfr ad alcuna forma di previdenza complementare.

Possono decidere di versare ad una qualsiasi forma di previdenza complementare tutto il Tfr futuro oppure la percentuale prevista dagli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. In mancanza di accordi collettivi che dispongano in merito al conferimento del Tfr devono versare almeno il 50% del Tfr futuro. La quota di Tfr futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al *Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del Tfr* istituito presso l’Inps.

Lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, versano già una quota di Tfr a forme di previdenza complementare.

Possono decidere di versare la restante quota (quella ancora disponibile) di Tfr futuro alla forma pensionistica alla quale già aderiscono oppure di mantenere immutata la situazione precedente. La quota di Tfr futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al *Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del Tfr* istituito presso l’Inps.

Lavoratori di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, non versano il Tfr a forme di previdenza complementare.

Possono scegliere di conferire tutto il Tfr futuro ad una qualsiasi forma di previdenza complementare oppure di mantenere il Tfr.

Lavoratori di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, versano già il Tfr a forme di previdenza complementare.

Non devono effettuare alcuna scelta poiché hanno già destinato tutto il Tfr alla forma pensionistica alla quale hanno aderito.

MODALITÀ DI SCELTA TACITA

Silenzio – assenso

Se entro il termine stabilito (30 giugno per i lavoratori già in attività al 31 dicembre 2006 oppure sei mesi dalla data di assunzione, se successiva al 31 dicembre 2006), il lavoratore non esprime alcuna indicazione sulla destinazione del Tfr, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dall'accordo aziendale oppure, in mancanza di accordo aziendale, dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma individuata con accordo aziendale o, in mancanza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda. In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'Inps, denominata FondInps, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

I fondi pensione che ricevono il Tfr per effetto della modalità di scelta tacita (o silenzio assenso) devono investire le risorse nella linea a contenuto più prudentiale. Ciò per ottenere nel medio-lungo periodo un tasso di rendimento comparabile a quello del Tfr e, comunque, con modalità tali da garantire almeno la restituzione del capitale versato dopo un determinato periodo anche al verificarsi di eventi quali, ad esempio, il pensionamento, l'invalidità permanente, l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

CHE SUCCEDA SE SI DECIDE DI LASCIARE IL TFR IN AZIENDA

Se il lavoratore decide di lasciare il Tfr in azienda (ricordiamo che in questo caso, qualora si tratti di aziende con almeno 50 dipendenti, il Tfr viene versato al *Fondo della Tesoreria dello Stato presso l'Inps*) sceglie di mantenere il Tfr con tutte le sue attuali caratteristiche. Restano pertanto uguali le modalità di rivalutazione, le possibilità di ottenere anticipazioni, la modalità di pagamento al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

COSA SUCCEDA IN CASO DI ADESIONE AI FONDI PENSIONE

Prestazione sotto forma di complementare

Il versamento del Tfr e degli eventuali altri contributi presso i fondi pensione dà luogo, al raggiungimento dei requisiti, alla liquidazione di una pensione aggiuntiva a quella obbligatoria.

La pensione complementare si ottiene quando si maturano i requisiti di legge per la pensione pubblica, di vecchiaia o di anzianità, purché si siano cumulati almeno 5 anni di partecipazione nel fondo pensione.

L'iscritto può ottenere la pensione complementare con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla pensione obbligatoria, nei casi di inoccupazione superiore a 48 mesi e di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In caso di decesso, prima che si raggiunga il diritto alla pensione complementare, l'intera posizione è versata agli eredi o alle persone che il titolare ha indicato per iscritto.

Prestazione sotto forma di capitale

Il lavoratore può anche scegliere di farsi liquidare il capitale accumulato. Questo, però, non può essere liquidato interamente, ma solo fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, mentre il restante 50% verrà comunque corrisposto come pensione. La pensione potrà essere percepita interamente in capitale solo se:

- convertendo in rendita almeno il 70% del montante finale, la pensione risulterà inferiore al 50% dell'assegno sociale;

- il lavoratore è un vecchio iscritto, ossia è iscritto a forme di previdenza complementare prima del 29 aprile 1993.

Anticipazioni

Analogamente a quanto avviene con il Tfr lasciato in azienda, in alcuni casi e ricorrendo particolari condizioni, possono essere richieste anticipazioni della posizione maturata nei Fondi Pensione.

Le anticipazioni possono essere richieste:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie per gravissime situazioni personali, del coniuge o dei figli, o per terapie e interventi straordinari certificati da pubbliche autorità (la tassazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, avviene con una ritenuta del 15%);
- dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli, per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento restauro o ristrutturazione (in questi casi la tassazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, avviene con una ritenuta del 23%);
- dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze (la tassazione è uguale a quella prevista per la prima casa).

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualunque momento.

Si può cambiare fondo

Dopo due anni di iscrizione, chi aderisce a un fondo può trasferire l'intera posizione presso un'altra forma pensionistica complementare, collettiva o individuale. In questo caso, però, se ci si trasferisce da un fondo pensione negoziale ad una forma individuale si perde il diritto all'eventuale contributo del datore di lavoro a meno che il mantenimento di tale diritto non sia previsto esplicitamente dagli accordi o contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro. Anche chi cambia settore di attività lavorativa può trasferire la propria posizione individuale.

Si può riscattare

L'iscritto che perde il diritto all'iscrizione al fondo, per perdita dei requisiti di partecipazione, in alternativa al trasferimento della posizione, può chiedere, in alcuni

casi previsti dalla riforma, la restituzione parziale o totale della posizione maturata. La posizione può anche essere mantenuta nel fondo senza il versamento di ulteriori contribuzioni.

Il riscatto è consentito nella misura del 50% in caso di disoccupazione di durata fra 12 e 48 mesi o in caso di mobilità o cassa integrazione.

L'iscritto può richiedere il riscatto totale nei casi di disoccupazione superiore a 48 mesi o invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Il riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione è possibile nel caso di adesione a forme collettive, ove sia previsto dallo statuto. In tal caso la tassazione è tuttavia meno favorevole rispetto ai casi già citati poiché si applica l'aliquota del 23% anziché del 15%. Nel caso di decesso, prima che si raggiunga il diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dall'iscritto.

IL REGIME FISCALE

Il regime fiscale dei fondi pensione comporta dei vantaggi, assenti negli altri tipi di risparmio. Tale incentivi sono presenti nei tre momenti della partecipazione a un fondo pensione:

- Fase della contribuzione
- Fase dei rendimenti
- Fase delle prestazioni

Fase della contribuzione

Nella fase di contribuzione, grazie alla deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, l'aderente non pagherà l'IRPEF sui contributi destinati alla previdenza complementare e, conseguentemente, potrà risparmiare maggiori importi rispetto a qualunque altra forma di risparmio. Ricordiamo, tuttavia, che la deduzione non rappresenta un'esenzione definitiva dall'imposizione fiscale, ma solo un rinvio della stessa a quando si richiederanno le prestazioni.

Si possono dedurre contributi fino al limite di 5.164,57 euro all'anno.

Fase dei rendimenti

I rendimenti che si maturano anno per anno sono soggetti a un'imposta sostitutiva con aliquota dell'11%, più bassa rispetto alle altre forme di risparmio.

Fase delle prestazioni

Le prestazioni, per la parte che non è stata già tassata durante la fase di accumulo, sono soggette a un'imposizione sostitutiva con due differenti aliquote a seconda dei casi.

Tipologia di prestazione/diritto	Imposizione sostitutiva
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie	15% nei primi 15 anni e -0,3% per ogni anno successivo fino al minimo del 9% dal 36° anno
Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa, per ulteriori esigenze	23%
Riscatti per altri motivi	

TFR
Scegliere **oggi**
pensando al **domani**

DA RICORDARE

La destinazione del Tfr futuro ad una forma pensionistica complementare, sia in modo esplicito sia in modo tacito:

- riguarda esclusivamente il Tfr futuro. Il Tfr maturato fino alla data di scelta resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
- determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto avrà diritto alle informazioni e parteciperà alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
- non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il Tfr futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

Per maggiori informazioni

numero verde: 800.196.196

www.inps.it

www.lavoro.gov.it

www.tfr.gov.it

www.covip.it